

# SCHEDA INFORMATIVA

## RISCATTO NELLA CASSA PENSIONE

### Perché è utile un riscatto?

Con riscatti nella cassa pensione potete aumentare la vostra prestazione di vecchiaia e colmare le lacune di previdenza. Possibili motivi di un riscatto sono:

- colmare le lacune di previdenza dovute a divorzio, aumento del salario, maggiore scala di riscatto rispetto alla precedente soluzione previdenziale, ecc.
- vantaggi fiscali. I riscatti possono essere detratti dalle imposte. In questo modo il reddito imponibile si riduce.

### Premesse e procedura

Se non avete ancora riscattato la somma massima nell'assicurazione di base (o eventualmente anche in un piano di previdenza complementare) potete effettuare un riscatto nella cassa pensione. Potete trovare questa informazione a tergo del vostro certificato di previdenza alla voce «Importo massimo di riscatto secondo il regolamento». Se l'importo è superiore a 0 franchi, il riscatto è possibile.

Prima del versamento è consigliabile effettuare un calcolo del riscatto su [www.pke.ch/online](http://www.pke.ch/online). Questo calcolo vi mostra gli effetti di un riscatto sulle future prestazioni di vecchiaia e l'importo massimo possibile che potete riscattare.

Se il riscatto è possibile e volete effettuarlo, compilate il modulo di riscatto sul nostro sito, inviatelo alla CPE e versate contemporaneamente l'importo.

Come conferma dell'avvenuto pagamento riceverete un nuovo certificato di previdenza.

Per ogni riscatto dovete compilare un modulo. Secondo il regolamento di previdenza potete effettuare al massimo tre riscatti in un anno civile.

### Versamento dell'importo prelevato in seguito a divorzio

Se in seguito a un divorzio la cassa pensione ha dovuto trasferire una parte del vostro avere di vecchiaia alla cassa pensione del coniuge divorziato, avete la possibilità di riscattare l'intera somma trasferita. Ciò vale anche se non sussiste altrimenti una possibilità di riscatto. A questo scopo dovete compilare il modulo di riscatto e spuntare la casella «Rimborso da divorzio».

### Averi di libero passaggio del 2° pilastro

Tutti gli averi di libero passaggio del 2° pilastro, che sono stati accumulati dopo il 2000, devono esserci versati per legge. Solo in seguito possiamo calcolare l'importo massimo ammesso per il riscatto.

### Conti di previdenza del pilastro 3a per lavoratori indipendenti

Avete lavorato in passato come indipendenti e avete risparmiato nel pilastro 3a? In tal caso abbiamo bisogno di questa informazione per poter calcolare l'importo massimo ammesso per il riscatto. Potremo così verificare se il vostro avere di previdenza del pilastro 3a supera il limite stabilito dal fisco. L'eventuale importo che supera questo limite deve essere detratto dall'importo di riscatto ammesso.

### Trasferimento dall'estero

Vi siete trasferiti dall'estero negli ultimi cinque anni e, prima di questo periodo, non siete mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera? In tal caso, nei primi cinque anni dopo l'adesione a un istituto di previdenza svizzero la somma annua di riscatto non può superare il 20% del salario assicurato.

### Prelievo anticipato per proprietà d'abitazione (PPA)

Se avete effettuato un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (PPA) presso un istituto di previdenza o una fondazione di libero passaggio, non è possibile alcun riscatto fintanto che non avrete rimborsato l'intero importo del prelievo. Per il rimborso del prelievo anticipato vogliate compilare il modulo di riscatto, spuntare la casella «Rimborso prelievo anticipato PPA».

Se andate in pensione fra tre anni o meno, non potete più rimborsare il prelievo per proprietà d'abitazione. Negli ultimi tre anni prima del pensionamento è invece possibile effettuare un riscatto senza rimborso PPA fino all'importo massimo ammesso dal regolamento.

### Deduzioni fiscali

I contribuenti soggetti a imposizione ordinaria in Svizzera possono dedurre dal reddito imponibile i riscatti effettuati con il patrimonio privato. Alla fine di gennaio dell'anno successivo al riscatto, vi inviamo un attestato fiscale per la vostra dichiarazione delle imposte.

Se il vostro domicilio fiscale è all'estero o se non siete soggetti a imposizione ordinaria, la deducibilità e gli effetti dei riscatti devono essere verificati accuratamente. L'accertamento spetta a voi. Per informazioni in materia fiscale dovete rivolgervi al vostro ufficio di tassazione.

### Liquidazione in capitale

Le prestazioni derivanti dai riscatti non possono essere percepite sotto forma di liquidazione in capitale nell'arco di tre anni (disposizioni LPP).

Per liquidazione in capitale si intende:

- capitale di vecchiaia al posto della rendita di vecchiaia,
- prelievo anticipato per proprietà d'abitazione (PPA),
- versamento in contanti per trasferimento all'estero, inizio di un'attività indipendente o importi esigui.

Secondo il diritto fiscale non è ammessa nessuna liquidazione in capitale per tre anni. Dal punto di vista fiscale, questo termine vincolato di tre anni non si applica solo alla somma dei riscatti effettuati, ma all'intero capitale accumulato nella cassa pensione.

Esempio: avete accumulato nella CPE la somma di CHF 400 000 e nel 2020 effettuate un versamento di CHF 30 000 nella CPE. Due anni più tardi (2022) decidete di andare in pensione e volete riscuotere CHF 200 000 sotto forma di capitale. Fintanto che un tribunale non avrà pronunciato una sentenza contraria, la CPE vi verserà questo capitale. La deducibilità del riscatto di CHF 30 000 vi potrà però essere negata dall'autorità fiscale con effetto retroattivo.

Vi raccomandiamo di mettervi in contatto con l'autorità fiscale competente e di farvi confermare la deducibilità per iscritto, nei seguenti casi:

- andrete in pensione fra meno di tre anni e intendete richiedere una liquidazione in capitale,
- intendete acquistare nei prossimi tre anni una proprietà d'abitazione con i mezzi della previdenza professionale,
- nei prossimi tre anni intendete trasferirvi all'estero o iniziare un'attività indipendente e richiedere a questo scopo un versamento in contanti.

La CPE declina qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni dell'autorità fiscale.

#### **Momento del riscatto**

Se desiderate effettuare un riscatto entro la fine dell'anno, dovete inviarci il modulo entro il 15 dicembre. Il pagamento deve arrivarci entro e non oltre il 31 dicembre, affinché il riscatto sia valido nell'anno in corso. Tenete presente che alla fine dell'anno i trasferimenti via banca o posta possono richiedere più tempo. Se il pagamento ci giunge entro i termini, alla fine di gennaio riceverete da noi un attestato fiscale. Altrimenti l'importo del riscatto verrà usato per l'anno civile seguente. È determinante la data dell'arrivo del pagamento da noi.

#### **Pensionamento anticipato «Risparmio 60»**

Se avete già riscattato la somma massima nell'assicurazione di base (e nei piani di previdenza complementari), il riscatto è possibile solo per il pensionamento anticipato («Risparmio 60»). Sul modulo di riscatto spuntate la casella «per il pensionamento anticipato» e indicate la data di pensionamento desiderata. A questo proposito leggete la scheda informativa «Finanziamento del pensionamento anticipato».

Se sul modulo di riscatto avete spuntato il riscatto per il pensionamento anticipato, ma non avete ancora riscattato la somma totale nell'assicurazione di base, l'importo del riscatto (o una parte di esso) viene utilizzato innanzitutto per il riscatto nell'assicurazione di base.

#### **Uscita**

Al momento dell'uscita dall'impresa o dalla CPE, l'importo riscattato è parte integrante del vostro avere di vecchiaia accumulato e viene trasferito interamente.

#### **Restituzione in caso di decesso**

In caso di decesso prima del pensionamento, i riscatti volontari personali, i rimborsi di prelievi anticipati per proprietà di abitazione e i rimborsi in seguito a divorzio, che sono stati effettuati durante l'ultimo rapporto di previdenza con la CPE, vengono versati assieme agli interessi maturati su tali somme. Essi non fanno parte dell'avere di vecchiaia che serve a calcolare il versamento necessario per finanziare le rendite per superstiti.

Eventuali prelievi successivi per proprietà di abitazione, versamenti in seguito a divorzio o riduzioni dell'avere di vecchiaia dovute al pensionamento parziale vengono dedotti, assieme agli interessi, dai versamenti effettuati.

I versamenti provenienti dal pilastro 3a e i versamenti da fondi di libero passaggio non fanno parte dei riscatti personali e non vengono versati come capitale di decesso. Anche i versamenti e i riscatti effettuati dal datore di lavoro o dalla cassa di previdenza non vengono versati come capitale di decesso.

Per maggiori dettagli sul calcolo e il diritto al capitale di decesso consultate la scheda informativa sull'«ordine dei beneficiari (capitale di decesso)», che trovate sul nostro sito web.